Aviva Easy Drive Veicoli Storici

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile e Altre Garanzie

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **Nota Informativa, comprensiva di Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

922

Gruppo Aviva

Aviva Easy Drive
Veicoli Storici

Nota Informativa

PREMESSA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nel sito www.aviva.it è possibile accedere all'area clienti MyAviva selezionando l'apposito link presente in home page: dopo la registrazione, l'utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.

La Nota Informativa si articola in quattro sezioni:
- Informazioni sull'Impresa di assicurazione
- Informazioni sul contratto
- Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
- Glossario

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 INFORMAZIONI GENERALI

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – indirizzi di posta elettronica: **aviva_italia_spa@legalmail.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e **liquidazione_sinistri@aviva.com** per la parte riguardante i sinistri.
La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

2 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 104.363.748€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 58.679.348€.
L'indice di solvibilità della Società riferito alla gestione danni è pari a 164,71% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Aviva Easy Drive Veicoli Storici è una polizza riservata esclusivamente all'assicurazione di veicoli di interesse storico e collezionistico e di veicoli d'epoca.
L'assicurazione è operante purché siano rispettati tutti i requisiti indicati nel presente fascicolo e a condizione che il veicolo non sia utilizzato come mezzo di trasporto per attività lavorative o professionali.

Il veicolo assicurato può essere condotto esclusivamente dai conducenti esclusivi, sino ad un massimo di due, indicati in polizza.
Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 1.1, 2.4 e 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.

3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il Contraente può scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste, in base alla tipologia del veicolo.
Le coperture assicurative offerte di seguito indicate sono operanti solo se richiamate in polizza: per gli aspetti di dettaglio si fa rinvio alle relative sezioni delle Condizioni di Assicurazione:

- Responsabilità Civile
- Incendio e Furto
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
- Eventi Naturali e Catastrofali
- Kasko
- Infortuni
- Tutela Legale
- Imprevisti
- Cristalli
- Assistenza

RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società assicura, entro i massimali concordati, i danni causati a terzi sia alle persone sia alle cose o animali durante la circolazione del veicolo.
Di seguito sono riportati due esempi di applicazione dei massimali.

MASSIMALI	SINISTRO	RISARCIMENTO
10.000.000€ per sinistro 10.000.000€ per danni a persone 10.000.000€ per danni a cose o animali	12.000.000€ 12.000.000€ 0€	10.000.000€ 10.000.000€ 1.000.000€ **Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato**
10.000.000€ per sinistro 10.000.000€ per danni a persone 10.000.000€ per danni a cose o animali	7.000.000€ 6.000.000€ 1.000.000€	7.000.000€ 6.000.000€ 1.000.000€

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione.

INCENDIO E FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, avvenuti in conseguenza di incendio e furto.
Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione.

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, avvenuti in conseguenza di atti vandalici ed eventi sociopolitici.
Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione.

EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, avvenuti in conseguenza di eventi naturali e catastrofali.
Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione.

KASKO
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.
Sono previste tre forme di garanzia Kasko: Totale, Collisione e Urto con animali.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione.

INFORTUNI
La Società garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione.

TUTELA LEGALE
La Società copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso del veicolo. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 11 delle Condizioni di Assicurazione.

IMPREVISTI
La polizza prevede diverse coperture accessorie utili quali, ad esempio, il rimborso delle spese per la sostituzione delle chiavi smarrite, per la custodia del veicolo sequestrato o per il duplicato della patente.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 13 delle Condizioni di Assicurazione.

CRISTALLI
La polizza prevede la copertura per la riparazione o la sostituzione dei vetri danneggiati del veicolo e dei materiali trasparenti del tettuccio apribile o dei finestrini, a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 15 delle Condizioni di Assicurazione.

ASSISTENZA
La copertura assicurativa è operante 24 ore su 24 per garantire un pronto intervento a tutela della persona e del veicolo. Il servizio di assistenza è erogato dalla Società Blue Assistance S.p.A. con sede a Torino in via Santa Maria 11.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 17 delle Condizioni di Assicurazione.

4 FORME TARIFFARIE RESPONSABILITA' CIVILE

FRANCHIGIA FISSA
Il contratto è stipulato nella forma tariffaria Franchigia Fissa: in caso di sinistro l'Assicurato partecipa al risarcimento del danno che ha causato, restituendo alla Società l'importo di 50€.
Di seguito si riporta un esempio per facilitare il Contraente nella comprensione del funzionamento della franchigia.

FRANCHIGIA	CALCOLO	
50€	Danno liquidato Importo franchigia Recupero franchigia	1.000€ 50€ 50€

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.

5 ESCLUSIONI E RIVALSA

Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli sottoelencati delle Condizioni di Assicurazione:

- **art. 2.5** per la garanzia di Responsabilità Civile (**in presenza di tali limiti la Società è comunque obbligata a liquidare un eventuale sinistro al danneggiato, ma ha diritto di esercitare il diritto di rivalsa, cioè di ottenere la restituzione totale o parziale di quanto pagato**)
- **art. 4.2** per le garanzie Incendio e Furto
- **art. 5.3** per le garanzie Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
- **art. 6.2** per la garanzia Eventi Naturali e Catastrofali
- **art. 6.4** per la garanzia Eventi Naturali
- **art. 7.3** per la garanzia Kasko
- **art. 9.9** per la garanzia Infortuni
- **art. 11.7** per la garanzia Tutela Legale
- **art. 17.25** per la garanzia Assistenza

6 SCOPERTI, MINIMI E LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO

Avvertenza: il contratto prevede scoperti, minimi, e limiti massimi di indennizzo.

Di seguito si illustrano alcuni esempi di applicazione per facilitarne la comprensione.

SINISTRO	DANNO	SCOPERTO E MINIMO	IMPORTO LIQUIDATO	A CARICO DEL PROPRIETARIO
Furto	5.000€	scoperto 10% minimo 200€	4.500€	500€
Atto Vandalico	1.000€	scoperto 10% minimo 350€	650€	350€
Kasko	9.000€	scoperto 10% minimo 500€	8.100€	900€

7 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto offerto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo; le garanzie, tuttavia, rimarranno operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

8 ESTENSIONI DI GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Sono previste alcune estensioni di garanzia per la responsabilità civile come la circolazione del veicolo in aree private, i danni causati dai trasportati a terzi non trasportati (ad esempio apertura accidentale di una portiera).

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.

9 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Il contratto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Nella medesima circostanza non sono coperti, limitatamente ai danni alle cose, anche i seguenti soggetti:

a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
c) nel caso l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b).

10 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITA'

Avvertenza: eventuali dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Relativamente alla responsabilità civile, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

11 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONE DELLA RESIDENZA O SEDE LEGALE

Avvertenza: il Contraente ha l'obbligo di informare l'Intermediario immediatamente per iscritto di tutti quei cambiamenti che intervengono durante la vita del contratto e in particolare di qualsiasi aggravamento del rischio (ad esempio variazione della residenza del proprietario del veicolo).

La Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

12 PREMIO

Il premio è il corrispettivo pagato dal Contraente alla Società.
Il premio totale è comprensivo dei costi, delle provvigioni riconosciute all'Intermediario, delle imposte governative e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

13 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

I premi devono essere pagati presso l'Intermediario al quale è stata assegnata la polizza.
I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono:

- assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità";
- bonifico bancario;
- denaro contante con il limite massimo previsto dalle normative vigenti;
- carta di credito;
- carta di debito.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

14 FRAZIONAMENTO

E' ammesso solo il frazionamento annuale.

15 RIMBORSO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Avvertenza: è previsto il rimborso del premio pagato e non usufruito a seguito di anticipata risoluzione del contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del veicolo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.

16 RIMBORSO PER FURTO TOTALE

Avvertenza: è previsto il rimborso del premio pagato e non usufruito a seguito di furto totale del veicolo, ad eccezione della parte relativa alle garanzie incendio e furto.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione.

17 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti e delle modifiche del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della Società.

18 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Nell'attestato di rischio è evidenziata la storia dettagliata degli ultimi 5 anni dell'Assicurato (cosiddetta sinistrosità pregressa o precedente).
L'attestato di rischio mantiene la propria validità per cinque anni.
Il documento è messo a disposizione del Contraente, del proprietario del veicolo ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, in via telematica nell'apposita area clienti MyAviva del sito internet della Società e nella App Aviva.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.9 delle Condizioni di Assicurazione.

19 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

20 REGIME FISCALE

I premi sono soggetti all'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale nelle misure disposte dalle normative vigenti. Gli importi indicati in polizza sono a carico del Contraente.
A seconda del tipo di garanzia si applica il seguente regime fiscale.

GARANZIE	ALIQUOTE
RCA	12,50%* +10,50% SSN
Incendio e Furto	13,50%
Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	13,50%
Eventi Naturali e Catastrofali	13,50%
Kasko	13,50%
Infortuni	2,50%
Tutela Legale	12,50%
Imprevisti	13,50%
Cristalli	13,50%
Assistenza	10,00%

* Al valore di imposta indicato possono essere applicate delle variazioni deliberate dalle Giunte Provinciali a seguito del federalismo fiscale.

21 DETRAIBILITA' FISCALE

I premi pagati per le garanzie morte ed invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

22 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto stipulato si applica la legge italiana.
Le Parti hanno, tuttavia, la facoltà di scegliere una legislazione diversa da quella italiana; in questi casi prevarranno le norme imperative e le disposizioni specifiche relative all'assicurazione obbligatoria dall'ordinamento italiano.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

23 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Per denunciare un sinistro, effettuare una richiesta danni o richiedere le prime necessarie informazioni in caso di incidente stradale l'Assicurato potrà rivolgersi all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto di assicurazione.
L'Intermediario e gli uffici di liquidazione di Aviva Italia sono a disposizione per fornire ogni assistenza utile per ottenere un veloce risarcimento del danno.
Si ricorda che una corretta e completa compilazione del modulo Blu o Cai (constatazione amichevole di sinistro), sottoscritto da entrambe le parti, favorisce una più veloce liquidazione del danno evitando contestazioni sulla responsabilità.
Si raccomanda, pertanto, ogni volta sia possibile, di utilizzare il suddetto modulo per la constatazione del sinistro, anche in caso di lesioni di lieve entità.
Per i sinistri si applica la procedura di Risarcimento Diretto che, in caso di incidente

stradale, consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili in parte) di essere risarciti dal proprio assicuratore.

QUANDO È APPLICABILE
In caso di collisione fra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la RCA e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

QUALI DANNI VENGONO RISARCITI
- Al veicolo e quelli eventualmente connessi al suo utilizzo.
- Alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente.
- Le lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) subite dal conducente.

QUANDO NON È APPLICABILE
- Se sono coinvolti più di due veicoli.
- Con lesioni gravi (superiori al 9% d'invalidità permanente) al conducente.
- Quando non c'è stata collisione fra i due veicoli.
- Con ciclomotori non muniti della nuova targa.
- Urto con cose trasportate da altro veicolo.
- Per gli incidenti avvenuti all'estero o con veicoli assicurati o immatricolati all'estero.
- Macchine agricole o veicoli privi di targa.
- Per sinistri dove vi sia stato il coinvolgimento di un terzo veicolo responsabile anche solo parzialmente.
- Urto contro rimorchi non agganciati alla motrice.

Avvertenza: la procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti dei passeggeri.
Per le lesioni di qualsiasi entità subiti dai trasportati la richiesta di risarcimento andrà sempre presentata all'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo, che risponderà entro il massimale minimo di legge ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo.

COSA DEVE FARE IL DANNEGGIATO
Denunciare immediatamente il sinistro in qualsiasi caso utilizzando il modulo Blu o Cai.
In caso di ragione o parziale ragione l'Assicurato dovrà effettuare la richiesta danni alla Società con una delle seguenti modalità:
- raccomandata A/R o consegnata a mano;
- telegramma;
- fax;
- e-mail.

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie:
- nomi degli assicurati;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive Imprese;
- descrizione, circostanze e modalità del sinistro;
- generalità di eventuali testi;
- indicazione eventuale intervento Autorità;
- luogo, giorni, ore per accertamento del danno.

In caso di danni con lesioni devono essere indicate anche:

- età, attività, reddito del danneggiato;
- entità delle lesioni subite;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni che indichi, se si ha diritto a prestazioni (rimborsi, indennità) da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie (per esempio Inps, Inail, ecc.);
- attestazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti;
- eventuale consulenza medica di parte con l'indicazione del compenso spettante al professionista.

Per la compilazione della richiesta è stato predisposto un fac-simile di modulo risarcimento danni (scaricabile dal nostro sito) che può essere utilizzato nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di effettuare la richiesta secondo forme diverse o con contenuti aggiuntivi che si ritengano necessari per meglio descrivere il danno subito.

IN CASO DI RICHIESTA INCOMPLETA

Entro 30 giorni la Società chiederà le eventuali integrazioni necessarie ed in tal caso i termini per il pagamento del danno resteranno sospesi fino alla ricezione dei dati e/o documenti mancanti.

SIA NELLA PROCEDURA DI INDENNIZZO DIRETTO CHE NELLA PROCEDURA ORDINARIA

- **In caso di accordo**, la Società dovrà provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione della somma offerta.
- **In caso di mancato accordo**, la Società dovrà comunque provvedere al pagamento della somma offerta.
  Il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della Società o in alternativa ricorrere alla procedura di conciliazione Ania/Associazione dei Consumatori.
  Tale procedura, gratuita e non vincolante, consente di risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a 15.000€. Per informazioni o chiarimenti sulla procedura di conciliazione l'Assicurato potrà collegarsi al sito www.ania.it entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero 02.77.64.444.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione.

23 INCIDENTI STRADALI AVVENUTI IN ITALIA CON CONTROPARTI ESTERE

Nell'eventualità di sinistro, avvenuto in Italia, con un veicolo immatricolato in uno Stato estero è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite lettera raccomandata A/R all'Ufficio Centrale Italiano - corso Sempione 39 - 20145 Milano, che comunicherà al danneggiato il nominativo dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

24 INCIDENTI STRADALI AVVENUTI ALL'ESTERO CON CONTROPARTI ESTERE

Nell'eventualità di sinistro, avvenuto all'estero in uno dei Paesi del sistema Carta Verde, con un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è necessario rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa assicuratrice del responsabile del sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (denominato mandatario) va inviata apposita richiesta alla Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – via Yser 14 – 00198 Roma – www.consap.it.

25 INCIDENTI STRADALI AVVENUTI CON UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO

Nell'eventualità di sinistro, avvenuto in Italia oppure in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, con un veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento va indirizzata

all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada presso la Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – via Yser 14 – 00198 Roma – www.consap.it.

26 INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO

La denuncia del sinistro deve essere trasmessa alla Società entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti riguardanti il sinistro. Nei casi di incendio. furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia alla Società.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione.

27 INFORTUNI

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, **deve essere fatta per iscritto alla Società entro 5 giorni** dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Se l'infortunio ha causato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 10 delle Condizioni di Assicurazione.

28 TUTELA LEGALE

La Società ha affidato la gestione dei sinistri alla società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – via Enrico Fermi 9/B - tel. dall'Italia 800.341.143 - tel. dall'estero +39.045.83.78.901 - indirizzo di posta elettronica sinistri@das.it.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 12 delle Condizioni di Assicurazione.

29 IMPREVISTI

La denuncia del sinistro **deve essere presentata entro 5 giorni** da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 14 delle Condizioni di Assicurazione.

30 CRISTALLI

In caso di sinistro il centro convenzionato raccoglie la denuncia dell'accaduto direttamente dall'Assicurato.
Qualora, invece, si avvalga di un centro non convenzionato, l'Assicurato deve presentare denuncia alla Società.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 16 delle Condizioni di Assicurazione.

31 ASSISTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa chiamando:

- **dall'Italia il numero Verde 800.196.914**
- **dall'estero il numero +39.011.742.56.88**

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 18 delle Condizioni di Assicurazione.

32 ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'

Il diritto di accesso agli atti è riconosciuto al Contraente, all'Assicurato e al danneggiato in relazione ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
L'accesso agli atti di un sinistro può essere attivato indirizzando l'istanza alla Direzione Sinistri della Società corredata da una copia di valido documento d'identità.

33 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - fax 02.2775.245 - cureclami@aviva.com.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – via del Quirinale 21 – 00187 Roma – fax 06.42.133.353/745.
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:

- **Mediazione obbligatoria**, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale.
- **Negoziazione assistita**, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
  – esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
  oppure
  – proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000€, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).
- **Conciliazione paritetica**, prevista dall'accordo sottoscritto da Ania e da alcune Associazioni di Consumatori in data 19/03/2012. Tale procedura, facoltativa, è prevista esclusivamente per le controversie in materia di sinistri RCA la cui richiesta non sia superiore a 15.000€ purché:
  – non sia già stato incaricato un altro soggetto in rappresentanza dell'Assicurato verso la Società;
  – non sia stata attivata la procedura di mediazione obbligatoria;
  – nelle procedure di risarcimento diretto o del terzo trasportato, non sia stata indirizzata la richiesta di risarcimento alla Compagnia gestionaria.

Per accedere alla procedura è possibile rivolgere la richiesta ad una delle Associazioni di Consumatori aderenti, presenti sul sito dell'Ania www.ania.it.

34 ARBITRATO

INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO
In caso di disaccordo sulla determinazione dell'ammontare del danno, la Società e l'Assicurato nominano il proprio perito. **In ogni caso resta salva la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale.**

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 8.7 delle Condizioni di Assicurazione.

INFORTUNI
In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indennizzabilità, la Società e l'Assicurato si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici. **In ogni caso resta salva la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale.**
Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 10.2 delle Condizioni di Assicurazione.

TUTELA LEGALE
In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, è demandata a un arbitro. **In ogni caso resta salva la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale.**

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 12.4 delle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

35 GLOSSARIO GENERALE

Accessori e apparecchi audiofonovisivi
Installazioni non estraibili e fissate stabilmente sul veicolo.
Questi equipaggiamenti possono essere di serie quando costituiscono la dotazione originaria del veicolo oppure non di serie purché documentati da fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

Antifurto
Impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un dispositivo elettronico o satellitare.

Assicurato
Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione
Insieme delle garanzie prestate tramite il contratto di assicurazione.

Azione del fulmine
Effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Carta Verde
Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla circolazione del veicolo in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.

Certificato di assicurazione
Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione.

Circolazione
Movimento, fermata e sosta del veicolo.

Codice delle Assicurazioni
Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Codice veicolo
Codice con il quale la rivista "Ruote Classiche" identifica marca, modello, versione, allestimento e valore del veicolo.

Conducente
Persona alla guida del veicolo.

Contraente
Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Degrado
Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza del sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra la differenza del valore a nuovo e quello commerciale del veicolo rispetto al valore a nuovo stesso al momento del sinistro.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente.

Franchigia
Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto
Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. Al furto è sempre parificata anche la rapina intendendo per tale la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Incendio
Combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/indennità
Somma che la Società eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla circolazione del veicolo.

Intermediario
Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Massimali, Capitali, Valori, Somma
Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito**.**

Parti
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Società.

Periodo di assicurazione
Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Polizza o contratto
Documento che prova l'assicurazione.

PRA
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario
Intestatario al PRA, locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di veicolo in leasing, il locatario è parificato al proprietario.

Regola proporzionale
Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Risarcimento
Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento Diretto
Procedura, in vigore dal 1° febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni al veicolo o lesioni di lieve entità), che consente all'automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro.

Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa
Diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno.

Ruote Classiche
Rivista pubblicata dall'Editoriale Domus da cui si desumono le caratteristiche e le quotazioni dei veicoli storici.

Scoperto
Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio
Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccessiva pressione.

Settori Tariffari
Settore I - autovetture
Settore II - autotassametri
Settore IV - motocarri, autocarri, ciclomotori trasporto cose ed autocase
Settore V - ciclomotori e motocicli

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro con responsabilità paritaria
Sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Sinistro con responsabilità principale
Sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Sinistro senza seguito
Sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di risarcimento o di indennizzo.

Società
Aviva Italia S.p.A..

Valore assicurato
Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Valore commerciale
Valore del veicolo risultante dalla rivista mensile "Ruote Classiche".

Veicolo storico
Il mezzo identificato in polizza classificato di interesse storico e collezionistico oppure d'epoca come definito dalle Condizioni di Assicurazione.

36 GLOSSARIO GIURIDICO PER L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale
Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contravvenzione
Reato minore che viene punito senza considerare l'elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente. La contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con l'arresto o l'ammenda. Le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni", sono per la massima parte sanzioni amministrative.

DAS
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia tutela legale.

Danno extracontrattuale
Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto
Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se sia stato commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze siano più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se sia stato commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto civile
Complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale
Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge civile (vedi alla voce diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività.

Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza del sinistro
Momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione tutela legale, questo momento deve

essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato sia continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Oneri fiscali
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell'Assicurato.

Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti secondo il tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati. Può colpire sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituiti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

Sinistro
Il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.

Spese di giustizia
Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto penale).

Spese di soccombenza
Spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese debbano essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto civile).

Spese peritali
Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico d'Ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

37 GLOSSARIO PER L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Assicurato
Conducente del veicolo ed eventuali passeggeri a titolo gratuito e di cortesia.

Incidente stradale
Uno dei seguenti eventi in cui è coinvolto il veicolo: tamponamento, urto, investimento, fuoriuscita dalla sede stradale.

Sinistro
Incidente stradale, incendio, furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali o guasto da qualsiasi causa determinato al veicolo.

Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
PHILIP CRAIG WILLCOCK

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.
E' indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di circolazione previste dal Codice della Strada.
Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.
Si consiglia:

- l'uso delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti del veicolo;
- l'uso corretto del casco protettivo per il conducente ed eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida;
- la massima concentrazione durante la circolazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto audiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di trasportare un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza del proprio veicolo.

Aviva Easy Drive
Veicoli Storici

Condizioni di Assicurazione

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Aviva Easy Drive Veicoli Storici è una polizza riservata esclusivamente ai veicoli di interesse storico e collezionistico ed ai veicoli d'epoca che abbiano tutti i requisiti di storicità e autenticità in base alle caratteristiche di seguito specificate e a condizione che il veicolo non sia utilizzato come mezzo di trasporto per attività lavorative o professionali.

Veicolo di interesse storico e collezionistico:

- deve essere immatricolato da almeno 25 anni;
- deve essere iscritto in uno dei seguenti registri: ASI (Automotoclub Storico Italiano), Storico Lancia, FIAT Italiano, Italiano Alfa Romeo, RIVS (Registro Italiano Veicoli Storici), FMI (Federazione Motociclistica Italiana, CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) o altro registro autorizzato preventivamente dalla Società;
- deve conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le quali ha ottenuto l'omologazione) e, pertanto, può circolare purché ne possegga i requisiti.

Veicolo d'epoca:

- deve essere iscritto in un apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri considerato che è stato cancellato al PRA perché destinato alla sua conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;
- può circolare soltanto in occasione di particolari manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente nell'ambito degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni;
- deve essere provvisto di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno.

Art. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni riportate in polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del locatario del veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

Art. 1.3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Art. 1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo nel momento in cui l'assicurazione è operante.
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno.
Qualsiasi comunicazione inerente il presente contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

Art. 1.5 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera, dell'Ungheria, di Andorra e della Serbia.
Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.
Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 1.6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

Il Contraente, nel caso di demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o furto totale del veicolo, può chiedere che la polizza possa essere resa operante per un altro veicolo storico dello stesso settore tariffario, intestato al medesimo intestatario al PRA oppure al coniuge, al convivente *more uxorio* o ad uno dei soci e viceversa in caso di società di persone. Quanto sopra si applica anche nel caso di sostituzione di veicolo di proprietà di una pluralità di soggetti con altro intestato ad uno di essi.

Art. 1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del veicolo, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro veicolo storico dello stesso settore tariffario, è rimborsata la parte di premio corrisposta e non usufruita ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Il rimborso decorre dalla data indicata nell'appendice.
L'Assicurato è tenuto a consegnare all'Intermediario una copia del documento comprovante la demolizione, l'esportazione, la vendita o il conto vendita del veicolo.

Art. 1.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per furto totale del veicolo, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro veicolo storico dello stesso settore tariffario, è

rimborsato il premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della parte relativa alla garanzia incendio e furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.
L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.
Il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia della suddetta denuncia.

Art. 1.9 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione del Contraente, del proprietario del veicolo ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, in via telematica nell'apposita area clienti MyAviva del sito internet della Società e nella App Aviva.
E' altresì possibile ottenere una copia dell'attestato rivolgendosi all'Intermediario oppure, in via telematica, facendone richiesta alla casella di posta elettronica aviva_italia_spa@legalmail.it.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Il documento non viene generato nel caso di contratti risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con periodo di osservazione non concluso.

Art. 1.10 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 1.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.
L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo.
Relativamente alle autovetture l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi muniti di targa propria o di carrelli appendice purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo.

Art. 2.2 ESTENSIONI

Sono sempre previste le seguenti estensioni:

1) **AREE PRIVATE**
   L'assicurazione copre i danni a terzi causati dalla circolazione del veicolo in aree private, comprese aree portuali ed aeroportuali.
2) **DISABILI**
   L'assicurazione copre i danni a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.
3) **RICORSO TERZI DA INCENDIO**
   L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a terzi dall'incendio del veicolo e dall'esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo in caso di eventi non risarcibili ai sensi dell'assicurazione obbligatoria, **ad eccezione dei danni alle cose trasportate sul veicolo**.
   Sono compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa di veicoli di proprietà dell'intestatario al PRA, del locatario o dell'usufruttuario.
4) **RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**
   L'assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.

I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Art. 2.3 FORMA TARIFFARIA FRANCHIGIA FISSA

L'assicurazione è stipulata, per ogni sinistro, con una franchigia fissa di 50€.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Il periodo di osservazione della sinistrosità decorre dalla data di effetto della polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza; eventuali periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2.4 GUIDA ESCLUSIVA

L'assicurazione è operante esclusivamente quando il veicolo sia condotto dalla persona o dalle persone identificate in polizza sino ad un massimo di due.

Art. 2.5 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e la Società esercita il diritto di rivalsa, in caso di sinistro, nei seguenti casi:

a) **mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1.1 "Operatività dell'assicurazione" in merito ai requisiti di storicità e autenticità del veicolo e all'utilizzo dello stesso: la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente, sino a un massimo di 5.000€ per ogni sinistro;**

b) **nei circuiti automobilistici oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**

c) **conducente diverso da quelli indicati in polizza come previsto dall'art. 2.4 "Guida Esclusiva": la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente, sino a un massimo di 5.000€ per ogni sinistro.** Tale rivalsa non viene esercitata qualora il veicolo sia utilizzato:
   - da un addetto dell'officina a cui viene affidata il veicolo per la riparazione;
   - da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
   - in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

In tutti i predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
La Società non esercita il diritto alla rivalsa nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del proprietario del veicolo o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del proprietario stesso.

3 - NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 3.1 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata alla Società entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e redatta sul modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro"; deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A richiesta della Società devono essere prodotti in copia:
- **carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo;**
- **patente del conducente.**

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

4 - INCENDIO E FURTO

Art. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

INCENDIO
Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio e azione del fulmine.

FURTO
Furto totale o parziale; sono compresi i danni prodotti al veicolo:
- nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati o per asportare cose in essa contenute;
- da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione successiva al furto.

Art. 4.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
b) **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;**
c) **determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati;**
d) **causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

Art. 4.3 INCENDIO E FURTO TOTALE SENZA RITROVAMENTO (solo per autovetture)

L'assicurazione è prestata per l'incendio e per il solo furto totale dell'autovettura, senza ritrovamento della stessa. Sono esclusi i danni prodotti all'autovettura nel tentativo di commettere tali reati. In caso di ritrovamento dell'autovettura o di sue parti, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui le spese di riparazione superino l'80% del valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro.

Art. 4.4 SISTEMI DI PROTEZIONE FURTO

La garanzia furto è prestata sul presupposto che il veicolo sia dotato di almeno uno dei seguenti mezzi di protezione dichiarati in polizza:

a) **antifurto immobilizzatore** installato dalla casa costruttrice, costituito da un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e s'inserisce automaticamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi;

b) **antifurto elettronico** installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un insieme di congegni elettronici per impedire l'avviamento del motore;

c) **antifurto satellitare** installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un sistema che allerta un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. La suddetta centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al titolare del contratto di sorveglianza, individuando, tramite la tecnologia GPS, l'esatta posizione del veicolo.

5 - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

ATTI VANDALICI
Azioni effettuate con la mera intenzione di arrecare danno alle cose altrui.

EVENTI SOCIOPOLITICI
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 5.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

EVENTI SOCIOPOLITICI
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 5.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati;

b) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

6 - EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

Art. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

EVENTI NATURALI
Allagamenti, tempeste di vento, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali.

EVENTI CATASTROFALI
Terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche.

Art. 6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
b) di acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
c) di bruciature in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

Art. 6.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE EVENTI NATURALI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

EVENTI NATURALI
Allagamenti, tempeste di vento, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali.

Art. 6.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche;
b) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
c) di acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
d) di bruciature in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

7 - KASKO

Art. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

KASKO TOTALE
Collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli mobili o fissi, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada, urto con persone e animali.

COLLISIONE
Collisione con veicoli identificati.

URTO CON ANIMALI
Collisione con animali.

La garanzia è operante nelle forme indicate in polizza.

Art. 7.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo debitamente autorizzato dall'Assicurato alla guida, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 7.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati;

b) verificatisi nei circuiti automobilistici oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

c) verificatisi durante la guida del veicolo da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione di veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

d) in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada);

e) verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto;

f) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria in assenza di altri danni indennizzabili a termini di polizza.

8 - NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO

Art. 8.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere trasmessa alla Società entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro. Nei casi di incendio, furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia alla Società. Nel caso di furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Art. 8.2 RIPARAZIONI O SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo, purché manifesti tale volontà entro il termine di 15 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro o dal ritrovamento del veicolo.
La Società ha altresì facoltà di sostituire il veicolo invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dello stesso.
L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società nei termini di cui sopra.

Art. 8.3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la rivista di riferimento per la determinazione del valore del veicolo è "Ruote Classiche" l'ammontare del danno è stabilito, nei limiti della somma assicurata, secondo le modalità di seguito riportate.

- **Danno parziale**
  La Società indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo non può ad ogni modo superare, nel limite del valore assicurato, il valore commerciale che il veicolo storico aveva al momento del sinistro.
  Nell'ammontare del danno parziale non si considera:
  – il maggior costo attribuibile ai ricambi per il loro intrinseco interesse storico;
  – i maggiori costi necessari per il loro reperimento e spedizione;
  – i maggiori costi per la loro eventuale ricostruzione a nuovo;
  – la perdita del valore del bene assicurato.
- **Danno totale**
  In caso di danno totale, l'indennizzo viene liquidato sulla base del valore rilevato dalla rivista "Ruote Classiche" riferita al mese in cui si è verificato il sinistro nei limiti del valore assicurato. La Società rimborsa il valore commerciale che il veicolo storico aveva al momento del sinistro detratto il valore di recupero.

Il valore degli accessori e audiofonovisivi non di serie, se indicati in polizza, è determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o documento equivalente.
Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale che segue. Se il valore assicurato fosse inferiore a quello commerciale al momento del sinistro, la liquidazione

viene effettuata in proporzione al rapporto tra i due valori; tuttavia se il valore commerciale al momento del sinistro non superi il 10% di quello indicato in polizza non si applica la predetta regola proporzionale.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che l'importo dell'imposta sia compreso nel valore assicurato e che l'Assicurato la tenga a suo carico.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Art. 8.4 SCOPERTI E MINIMI

La Società indennizza all'Assicurato la somma liquidata a termini delle condizioni contrattuali **con applicazione dell'eventuale scoperto e minimo come riportato in polizza.**

ANTIFURTO IMMOBILIZZATORE/ELETTRONICO
Qualora sia indicata in polizza la presenza di un antifurto immobilizzatore/elettronico o satellitare, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, **se l'antifurto non sia conforme oppure non sia stato inserito, si applica uno scoperto del 20% in aumento a quello eventualmente previsto in polizza**.

ANTIFURTO SATELLITARE
Qualora sia indicata in polizza la presenza di un antifurto satellitare, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo:

- non si applica l'eventuale scoperto previsto in polizza, purché il contratto di abbonamento con la ditta installatrice sia regolarmente operativo;
- **se l'antifurto non sia conforme oppure l'Assicurato non sia in grado di fornire prova scritta, rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per il veicolo del sistema satellitare al momento del sinistro, si applica uno scoperto del 30% in aumento a quello eventualmente previsto in polizza**.

Nel caso di applicabilità di più scoperti furto, le percentuali dei medesimi sono unificate nella misura massima del 40%.

Art. 8.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.6 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI

La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.
I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8.7 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Tuttavia, in caso di furto totale, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del sinistro.

La Società in caso di furto totale ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- **l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA o registri speciali;**
- **la procura notarile a vendere a favore della Società stessa;**
- **il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura della Repubblica, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del sinistro.**

L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

Art. 8.9 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

L'Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti.
In caso di recupero che avvenga prima del pagamento dell'indennizzo la Società risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.
In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato autorizza la Società a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato è ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di conservare quanto fosse recuperato: in questo caso si procede a una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 8.6 e si effettua il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

9 - INFORTUNI

Art. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura gli infortuni subiti dal conducente del veicolo occorsi durante la circolazione. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti dalle operazioni rese necessarie per la ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione stessa. Sono inoltre risarcibili gli infortuni occorsi al conducente durante la salita e la discesa dal veicolo e durante la chiusura e/o apertura degli sportelli del veicolo stesso.

Art. 9.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 9.3 MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro **due anni** dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società liquida agli eredi in parti uguali la somma assicurata per il caso di morte.

Art. 9.4 INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri sotto elencati.

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI:	DESTRO	SINISTRO
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%

anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
amputazione di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
amputazione di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%	
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	1%	
la falange ungueale dell'alluce	2,5%	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
stenosi nasale assoluta monoterale	4%	
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra cervicale	12%	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra dorsale	5%	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di12° dorsale	10%	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra lombare	10%	
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%	
postumi di un trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
perdita anatomica di un rene	15%	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Art. 9.5 FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE

A parziale deroga dell'art. 9.4, non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale per ciclomotori e motocicli.
Per invalidità permanente superiore a detta percentuale, l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota eccedente il 3% della totale.

Art. 9.6 SPESE DI CURA

La Società rimborsa le spese di cura sostenute dall'Assicurato, e non coperte da altre assicurazioni private o sociali, per:

- prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche;
- esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'infortunio;
- uso di sale operatorie e di materiali d'intervento;
- terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero;
- rette di degenza in ospedale o clinica;
- spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica.

La domanda per il rimborso delle spese di cura deve essere accompagnata dalle ricevute originali di quanto pagato e deve essere presentata entro un mese dal termine della cura medica o del ricovero.
Se, pur usufruendone, una parte delle spese rimanga a carico dell'Assicurato la garanzia vale, nei limiti convenuti, per l'eccedenza di spesa non coperta dall'assistenza sociale.
In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, qualora le spese relative siano poste integralmente a carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al presente articolo non venga quindi a essere assolutamente impegnata, la Società corrisponde all'Assicurato, per ciascun giorno di comprovata degenza nell'istituto, in sostituzione del rimborso delle spese di cura, una indennità giornaliera pari all'1% della somma assicurata a suo favore per tale titolo e per un massimo di 60 giorni per evento. A questi effetti il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano come un unico giorno.

Art. 9.7 CUMULO DI INDENNITA'

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chieda il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.
Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.

Art. 9.8 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.

Art. 9.9 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante per gli infortuni:

a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;

b) verificatisi durante la guida del veicolo da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione del veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

c) avvenuti quando il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;

d) avvenuti quando il veicolo non sia utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;

e) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;

f) occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

g) verificatisi nei circuiti automobilistici oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

h) avvenuti in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada).

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

(valida solo se espressamente richiamata nel contratto)

Art. 9.10 TABELLA INAIL

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 9.4 si intende sostituita con quella di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto.

10 - NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

Art. 10.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E RELATIVI OBBLIGHI

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Se l'infortunio ha causato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all'art. 9.2, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato irrituale, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10.3 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni.
L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

.

11 - TUTELA LEGALE

La Società affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, via Enrico Fermi 9/B – numero Verde dall'Italia 800.341.143, Tel. 045.83.78.901 – Fax 045.83.51.023 in seguito detta DAS.

Art. 11.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- **conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- **per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative;**
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.100€;**
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di 11.000€.**

L'importo della cauzione è anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita a DAS la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.
L'importo anticipato deve essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali, DAS conteggia gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 11.2 AMBITO GARANZIA

L'assicurazione tutela i diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o all'uso del veicolo indicato in polizza:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia opera anche qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada), **purché venga accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l**. In caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o a seguito di imputazione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), **le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza.
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale**, per le quali il valore in lite sia superiore a 200€.**

L'assicurazione è inoltre prestata per:
d) il ricorso avverso il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente con terzi;
f) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 11.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.** Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle suddette lettere a) e b), **purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità**;
g) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 11.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa,** ove la sanzione amministrativa non sia connessa a un incidente della circolazione stradale. **La garanzia è operante con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione stessa sia pari o superiore a 100€.**

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Nel caso il Contraente sia una società, dette garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la polizza.

Art. 11.3 VALIDITA' TERRITORIALE

Le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, nelle ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 11.4 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del

contratto, con eccezione per le controversie contrattuali per le quali la garanzia opera **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto.**
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di "Invito a presentarsi" (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di "Accompagnamento coattivo" (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Art. 11.5 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono il proprietario, il conducente e i trasportati sul veicolo indicato in polizza.

Art. 11.6 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, DAS fornisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza. L'Assicurato in orario d'ufficio potrà:

- **telefonare al numero Verde 800.341.143;**
- **scrivere a consuldas@das.it,**

per ottenere:

– consulenza legale;
– chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
– consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Art. 11.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 11.2;
c) per acquisto di beni mobili registrati;
d) se il conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente;
e) se il conducente guidi il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
f) se il veicolo non sia coperto da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti;
g) se il veicolo non sia utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.

12 - NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 12.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **Denuncia Telefonica dall'Italia al numero Verde 800.341.143 e dall'estero +39.045.83.78.901** - gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica;
2. **Denuncia Scritta** - la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
   - per posta elettronica a sinistri@das.it;
   - per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A. - via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - **residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia** - al quale affidare la pratica **per il seguito giudiziale**, qualora il tentativo di bonaria definizione non abbia dato esito positivo. **Qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000€. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno assicurativo**.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 12.2 DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurato è tenuto a fornire alla DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 12.3 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per

la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 12.1.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;**
- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.**

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 12.4 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
In caso di disaccordo, purché prima le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.5 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

13 – IMPREVISTI

Art. 13.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie sottoriportate i massimali indicati devono intendersi per sinistro e per anno assicurativo.

1) **PERDITA DELLE CHIAVI**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 300€** le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle chiavi, delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

2) **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ**
La Società corrisponde all'Assicurato le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato, in caso di perdita totale del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione,
In caso di furto della sola targa la Società rimborsa le spese di reimmatricolazione del veicolo fino ad un massimo di 400€. L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia alla Società.

3) **BAGAGLIO**
La Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di 400€,** in caso di incendio o incidente stradale. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati.
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

4) **SPESE DI RICOVERO DEL VEICOLO**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 300€** le spese che l'Assicurato ha sostenuto per il trasporto e la custodia del veicolo, disposto dall'Autorità, in caso di incendio o furto totale seguito dal ritrovamento del veicolo.

5) **IMPOSTA DI PROPRIETÀ**
La Società corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota di imposta di proprietà per il periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'imposta pagata, in caso di perdita totale del veicolo.

6) **SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 1.500€** le spese sostenute per eliminare i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente, causati dal trasporto di vittime di incidenti stradali a una struttura di soccorso medico. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ente che ha effettuato il soccorso.

7) **RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE CINTURE DI SICUREZZA**
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino e/o sostituzione airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sul veicolo **fino ad un massimo di 1.500€** conseguenti ad urto o incidente stradale oggettivamente riscontrabili; **restano esclusi i danni causati da malfunzionamento o da normale usura**.

8) **REPERIMENTO DEI DOCUMENTI A SEGUITO FURTO TOTALE**
La Società rimborsa **fino ad un massimo di 200€** le spese sostenute per il reperimento dei documenti richiesti per la liquidazione del sinistro, in caso di furto totale del veicolo.

9) CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO

La Società rimborsa **fino ad un massimo di 200€** le spese sostenute dall'Assicurato per la custodia, nell'attesa di ottenere lo svincolo, del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità, in caso di incidente stradale.

10) RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DEL VEICOLO

La Società rimborsa **fino ad un massimo di 300€** le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposto dall'Autorità, in caso di incendio e furto dal giorno del ritrovamento del veicolo a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato.

11) DUPLICATO PATENTE

La Società rimborsa **fino ad un massimo di 200€** le spese sostenute dall'Assicurato per ottenere il duplicato della patente, fermo l'obbligo dell'esibizione della denuncia presentata all'Autorità, in caso di incendio, furto o smarrimento della stessa. Nel caso il Contraente sia una Società, la garanzia opera esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la polizza.

12) SPESE ISCRIZIONE A RADUNI, GARE DI REGOLARITA' O MANIFESTAZIONI

La Società rimborsa **sino ad un massimo di 200€** le spese già sostenute dall'Assicurato per l'iscrizione del veicolo a raduni organizzati, a gare di regolarità oppure a manifestazioni di veicoli storici, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento; **il rimborso sarà effettuato previa presentazione del modulo di iscrizione e partecipazione ad uno dei suddetti avvenimenti.**

14 - NORME IN CASO DI SINISTRO IMPREVISTI

Art. 14.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro **deve essere presentata alla Società entro 5 giorni** da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, allegando la necessaria documentazione.

15 – CRISTALLI

Art. 15.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i danni, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi:

- ai cristalli del veicolo (tetto panoramico, parabrezza, lunotto posteriore, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili);
- ai materiali trasparenti (compreso il plexiglass) del tettuccio apribile o dei finestrini.

L'assicurazione non è operante:

- per le rigature e simili;
- per i danni ai gruppi ottici o agli specchietti retrovisori interni ed esterni;
- per i danni causati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli.

Art. 15.2 CENTRO CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro convenzionato:

- la garanzia è prestata **fino ad un massimo di 1.000€** per sinistro e per anno assicurativo**;**
- se il cristallo scheggiato viene riparato anziché sostituito, il relativo costo non intacca il massimale previsto per anno assicurativo;
- il pagamento dell'intervento, nel limite della somma assicurata, è assolto direttamente dalla Società.

Art. 15.3 CENTRO NON CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro non convenzionato la garanzia è prestata **fino ad un massimo di 350€** per sinistro e per anno assicurativo.

16 - NORME IN CASO DI SINISTRO CRISTALLI

Art. 16.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

Qualora l'Assicurato si rivolga presso un centro convenzionato per la riparazione o sostituzione del cristallo, la relativa denuncia di sinistro è raccolta direttamente dal centro convenzionato.
Qualora, invece, l'Assicurato non si avvalga di un centro convenzionato, il conducente o gli aventi diritto devono denunciare l'accaduto alla Società; la denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesti la spesa sostenuta. La Società liquida il danno accertato direttamente al proprietario del veicolo.

17 - ASSISTENZA

La Socletà presta il servizio di assistenza tramite Blue Assistance S.p.A., con sede a Torino in via Santa Maria 11.

Art. 17.1 DEPANNAGE O TRAINO

La Centrale Operativa, qualora il veicolo in seguito ad un sinistro sia danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, fornisce all'Assicurato un'Officina Mobile per l'eventuale riparazione sul posto oppure un mezzo di soccorso per trainarlo al più vicino punto di assistenza della casa automobilistica di appartenenza oppure, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina **entro un raggio di 50 chilometri e fino ad un massimo di 350€ per ogni sinistro**. Qualora si riscontri l'impossibilità di portare il veicolo presso una delle suddette strutture, lo stesso sarà ricoverato una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico della Società.
Il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso restano a carico dell'Assicurato.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato qualora il veicolo, durante la circolazione, sia coinvolto in un sinistro.

Art. 17.2 RECUPERO DIFFICOLTOSO

La Centrale Operativa, qualora il veicolo sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendo a proprio carico il costo **fino ad un massimo di 500€.**

Art. 17.3 FORATURA E CAMBIO DI UNO O PIÙ PNEUMATICI

La Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dei pneumatici in caso di foratura degli stessi (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura tale da renderli inutilizzabili in condizioni di piena sicurezza).
Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Art. 17.4 ERRATO O MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

La Centrale Operativa, a seguito di esaurimento del carburante del veicolo, provvede all'invio di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.
Il costo del carburante resta interamente a carico dell'Assicurato.
Qualora il veicolo venga erroneamente rifornito con carburante non idoneo, la Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina **entro un raggio di 50 chilometri** e tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 350€** per ogni sinistro. Qualora si riscontri l'impossibilità di portare il veicolo presso una delle suddette strutture, lo stesso sarà ricoverato una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico della Società.

Art. 17.5 MONTAGGIO CATENE DA NEVE

La Centrale Operativa, quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, provvede ad inviare un proprio incaricato per procedere al montaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo, **con il limite di un intervento per annualità assicurativa.**

Art. 17.6 TAXI

La Centrale Operativa, qualora a seguito di sinistro il veicolo sia inutilizzabile, mette a disposizione del conducente e dei trasportati un taxi per consentire loro di rientrare nella propria abitazione o in hotel.
La garanzia opera solo nel territorio italiano, ad oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'Assicurato e con un massimo di 200€.

Art. 17.7 PERNOTTAMENTO IN HOTEL

La Centrale Operativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del sinistro o di riparazione del veicolo, le camere necessarie con trattamento di pernottamento e prima colazione qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti inutilizzabile e:

- la riparazione comporti almeno 8 ore di manodopera certificata da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o convenzionata con la centrale operativa,
- una delle persone coinvolte occupanti il veicolo venga ricoverata in ospedale e le altre intendano rimanere ad assisterlo.

La Società tiene a proprio carico, **per un periodo massimo di 3 giorni e con il limite complessivo di 350€, le spese relative**:

- al pernottamento nelle prime tre notti successive al verificarsi dell'incidente, **con un massimo di 100€ al giorno;**
- al trasferimento dell'Assicurato dal luogo del sinistro o di riparazione del veicolo all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni.

In assenza di documentazione comprovante lo stato del veicolo e qualora l'incidente occorra nelle ore notturne fra le 20:00 e le 7:00, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato terrà a proprio carico i costi relativi **ad una notte di pernottamento con un massimo di 100€;** il limite viene esteso a due notti qualora il sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo **con un massimo di 200€.**
La Centrale Operativa si riserva comunque la facoltà di richiedere a posteriori la documentazione comprovante lo stato di impossibilità di utilizzo del veicolo.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

Art. 17.8 DEMOLIZIONE

La Centrale Operativa organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni vigenti debba procedere alla cancellazione al PRA e alla successiva demolizione del veicolo.
L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- **carta di circolazione in originale;**
- **foglio complementare o certificato di proprietà in originale;**
- **targa del veicolo.**

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve consegnare:

- **originale della denuncia sostitutiva e il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti;**

- **copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;**
- **codice fiscale;**
- **documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al PRA o del locatario (fotocopia carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questo sia diverso dall'intestatario al PRA o del locatario (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i suddetti documenti. Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo viene demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al PRA e alla demolizione.
Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al loro pagamento.

La garanzia opera solo nel territorio italiano.

Art. 17.9 VEICOLO SOSTITUTIVO

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato (purché quest'ultimo disponga dei requisiti di pagamento previsti dalle stazioni di autonoleggio), in caso di sinistro a seguito del quale il veicolo sia inutilizzabile e la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera certificate in via anticipata da officine autorizzate secondo i tempari delle case costruttrici, presso una stazione di autonoleggio convenzionata e negli orari di apertura della stessa, un veicolo della stessa tipologia o, qualora non immediatamente reperibile, un'autovettura a noleggio di categoria C, se disponibile, **per un periodo pari al tempo necessario per la riparazione e comunque per un massimo di 7 giorni.**
Non sono considerati i tempi necessari al reperimento dei pezzi di ricambio.
Rimangono a carico dell'Assicurato i costi per le assicurazioni facoltative offerte dalle case di autonoleggio, i pedaggi in genere, le spese del carburante e l'eventuale numero di giorni di noleggio eccedenti quelli concessi, che devono comunque essere autorizzati dalla Centrale Operativa.
La garanzia non è operante qualora il veicolo sia sottoposto all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione.
La garanzia è prestata con il limite di due volte durante l'anno assicurativo.
In caso di furto del veicolo, l'Assicurato deve inviare alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

La garanzia opera solo nel territorio italiano.

Art. 17.10 RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla loro residenza in Italia, o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, in caso di sinistro a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato all'estero e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera o in caso di furto del veicolo stesso.
Il ritorno o il proseguimento del viaggio è effettuato in aereo (classe turistica), in treno (prima

classe) o con altro mezzo alternativo concordato con la Centrale Operativa.
La Società tiene a proprio carico le spese sostenute per il biglietto, sino ad un massimo di 1.000€.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

Art. 17.11 RIMPATRIO VEICOLO

La Centrale Operativa, in caso di sinistro avvenuto all'estero, qualora il veicolo subisca danni che non consentano la prosecuzione del viaggio e richiedano un tempo di riparazione superiore a 36 ore lavorative, dopo aver preso contatto con il deposito, incarica un trasportatore di sua fiducia per rimpatriarlo dal luogo del sinistro al deposito preventivamente segnalato, tenendo a suo carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo intercorrente tra la richiesta di rimpatrio e il ritiro del veicolo da parte dell'autotrasportatore.
I costi di riconsegna sono a carico della Società e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

Art. 17.12 TRASPORTO VEICOLO

La Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto del veicolo fino all'officina più vicina all'abitazione o alla meta di destinazione in Italia, **qualora in caso di sinistro avvenuto in Italia il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera**.
La Società tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto, **sino ad un massimo di 400€** per ciascun sinistro;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato contatta la Centrale Operativa segnalando il sinistro e il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del veicolo.

La garanzia opera solo nel territorio italiano.

Art. 17.13 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATA DOPO IL FURTO

Qualora il veicolo in precedenza rubato venga ritrovato ad oltre 100 chilometri dalla residenza del proprietario, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di treno prima classe per andare a recuperare il veicolo stesso.

Art. 17.14 RIENTRO SANITARIO

La Centrale Operativa organizza il trasporto urgente dell'Assicurato e dei trasportati ad un centro ospedaliero, qualora a seguito di incidente i Medici della Centrale stessa, anche in collaborazione con il Medico curante o chi abbia prestato le prime cure, lo valutino necessario. La Società si fa carico dei costi sostenuti per il trasporto ritenuto più idoneo dai Medici intervenuti nel soccorso (aereo di linea, ambulanza, treno o altro).

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

Art. 17.15 INVIO DI PEZZI DI RICAMBIO

La Centrale Operativa provvede a inviare i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo, qualora questi non possano essere reperiti sul luogo del sinistro. L'invio dei suddetti pezzi avviene col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei

pezzi di ricambio automobilistici in particolare. La Società tiene a proprio carico tutti i costi, tranne quelli dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che rimangono a carico dell'Assicurato.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio necessario al veicolo è messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

Art. 17.16 RECUPERO VEICOLO / ABBANDONO LEGALE

La Centrale Operativa, se l'Assicurato non abbia usufruito della garanzia di "Rimpatrio veicolo", organizza il viaggio in treno (prima classe) o con aereo di linea (classe turistica) dell'Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero del veicolo dopo le riparazioni in loco. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.
In alternativa, qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con l'Assicurato, provvede al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

Art. 17.17 ANTICIPO DENARO

La Centrale Operativa, qualora il veicolo necessiti di riparazioni (anche temporanee) a seguito di sinistro, e nel caso il conducente non vi possa provvedere, paga direttamente le relative spese **fino ad un massimo di 500€.**
La prestazione non è operante qualora non si sia in grado di fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

Art. 17.18 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La Centrale Operativa, a seguito di infortunio dell'Assicurato e conseguente ricovero in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni, organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere il degente;
- il soggiorno del familiare in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che il familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.

La Società tiene a proprio carico le spese relative:

- al viaggio di andata e ritorno;
- alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- ai trasferimenti da e per l'ospedale, organizzati dalla Centrale, **per un periodo massimo di 3 giorni, con un massimo di 100€ al giorno.**

La garanzia opera a oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'infortunato.

Art. 17.19 INVIO DI UN AUTISTA

La Centrale Operativa, qualora in seguito a sinistro l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure la sua patente di guida venga rubata, smarrita o ritirata da parte di un'Autorità, mette a disposizione un autista professionista per riportare il veicolo fino al luogo di residenza del proprietario o per proseguire il viaggio sino alla destinazione programmata, secondo il percorso più breve.

Tale garanzia è prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sia in grado ed abilitato a guidare il veicolo.
La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'autista; restano, in ogni caso, a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e agli eventuali pedaggi autostradali.

Art. 17.20 ANTICIPO CAUZIONI

La Centrale Operativa in caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell' Assicurato in conseguenza di incidente stradale, nel quale sia stato coinvolto il veicolo, e qualora l'Assicurato non possa provvedere direttamente, **anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione civile o penale fino a un massimo per sinistro di 8.000€.**
La Centrale Operativa, in questo caso, opera dietro la fornitura di adeguate garanzie di restituzione di tale anticipo che deve essere rimborsato non oltre 30 giorni dal rientro dell'Assicurato al proprio domicilio.

Art. 17.21 TRASPORTO SALMA

La Centrale Operativa provvede a sue spese, in caso di decesso dell'Assicurato o dei trasportati a seguito di incidente stradale, all'adempimento di tutte le formalità, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia.
Inoltre, qualora sia stato preventivamente espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede a sue spese.

Art. 17.22 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

La Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, assumendone i costi **fino a un massimo di 1.100€** se, in caso di fermo o di arresto a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia in difficoltà a comunicare nella lingua locale.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

Art. 17.23 INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire in Italia (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 18:00 - esclusi i giorni festivi infrasettimanali) informazioni e consigli telefonici su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni atmosferiche sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni automobilistiche (normative RCA, imposta di proprietà, patente di guida, carta di circolazione);
- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di sinistro (modulo Blu o Cai) e indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il veicolo;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

Art. 17.24 TRASMISSIONI DI MESSAGGI URGENTI DALL'ESTERO

La Centrale Operativa provvede a comunicare un messaggio al destinatario qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia.

Art. 17.25 ESCLUSIONI

Premesso che, in ogni caso, le garanzie non sono operanti se gli interventi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, resta inteso che le prestazioni dell'assistenza non sono fornite:

- per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore;
- limitatamente alla prestazione "Veicolo sostitutivo" qualora il veicolo sia sottoposto all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione;
- limitatamente alla prestazione "Trasporto salma" qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione;
- se sussiste dolo da parte dell'Assicurato;
- in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada);
- qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

18 - NORME IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Art. 18.1 **RICHIESTA DI ASSISTENZA**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa chiamando:

- **dall'Italia il numero Verde 800.196.914**
- **dall'estero il numero +39.011.742.56.88**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare alcun tipo di indennizzo.

Aviva Easy Drive
Veicoli Storici

Informativa Privacy

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Italia S.p.A. - via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la "Società") – titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare") – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per le seguenti finalità:

A) per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Rientra in tale finalità anche l'attività post-vendita legata alla verifica della soddisfazione dell'assicurato relativamente al servizio fornito dalla Società e/o dai suoi Intermediari. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa;

B) ad eccezione di quelli sensibili, il cui trattamento sarà in ogni caso sempre finalizzato alla sola gestione del rapporto assicurativo con l'interessato, i dati raccolti potranno anche essere trattati, solo nel caso in cui Le venga effettivamente richiesto e Lei esprima il Suo consenso, per finalità dirette all'espletamento da parte del Titolare di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa o di altre società appartenenti al Gruppo Aviva, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (in particolare telefonate con o senza ausilio di operatore, email, fax, sms, mms, social media). Con il consenso dell'interessato il Titolare sarà così in grado di:
   - realizzare ricerche di mercato per finalità promozionali;
   - effettuare indagini statistiche e analisi sui comportamenti dell'interessato;
   - proporre prodotti e servizi che possano essere di interesse per l'assicurato.

Conseguentemente solo prestando il consenso - che potrà eventualmente esserLe richiesto - Lei potrà ricevere offerte, promozioni ed informazioni che tengano conto dei Suoi interessi e delle Sue esigenze specifiche. Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate dal Titolare - anche a vantaggio di società appartenenti allo stesso Gruppo - dai suoi intermediari, agenti e collaboratori, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (telefono, fax, email sms, social media) avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che la Società e, più in generale, il Gruppo Aviva avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei Suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso richiesto riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3 CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni, alla Motorizzazione Civile. Viceversa è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4 RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti, può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato e di fornirLe informazioni su offerte, iniziative e promozioni svolte dal Titolare, dalle società del Gruppo o da società partners.

5 COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dello Sviluppo Economico; Consap e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Italia S.p.A. - via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate e potrà in ogni momento esercitare la facoltà di ricevere comunicazioni commerciali attraverso uno specifico canale di comunicazione tra quelli sopra citati nella presente informativa.

6 DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1 nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4, Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi

dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Italia S.p.A. - via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9 TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1. Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.
L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Mod. 12956 - 000 - 02/2017